

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 2.7.2015

La Nuova Procedura Civile, 2, 2015

ADMAIORA

Editrice

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Ammissibilità della domanda riconvenzionale: quale collegamento deve sussistere con la domanda principale?

La cognizione della domanda riconvenzionale appartiene al giudice della causa principale anche ove tale domanda dipenda da un titolo diverso da quello posto a fondamento della domanda principale, sempre che sussista fra le opposte pretese un collegamento obiettivo che implichi l'opportunità delle decisioni simultanea. Collegamento che ricorre qualora accertando le reciproche ragioni di debito/credito fra le parti sia possibile stabilire, operate le possibili compensazioni, la somma dovuta dall'una parte all'altra. Va quindi confermato che la relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini dell'ammissibilità di quest'ultima, non va intesa in senso restrittivo, nel senso che entrambe debbano dipendere da un unico ed identico titolo, essendo sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del simultaneus processus, a fini di economia processuale ed in applicazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., comma 1.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 30.4.2015, n. 8814

...omissis...

1. Col primo motivo parte ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 809, 1322, 1346, 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché la nullità della sentenza o del procedimento e l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, ai nn. 3, 4 e 5 dell'art. 360 c.p.c.. Si sostiene che l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il reddito annuo xxxx era tale da non consentirle risparmi significativi e idonei a far fronte al pagamento del mutuo, costituisce una presunzione priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e un'inammissibile *praesumptio de praesumpto*, in quanto dal reddito ricava la capacità di risparmio e da questo la donazione indiretta dell'appartamento.

Il motivo si conclude col seguente quesito di diritto ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile *ratione temporis*: "chi vuoi far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Il giudice può fondare la propria decisione su presunzioni semplici soltanto nel caso in cui esse risultino gravi, precise e concordanti".

1.1. Il motivo è manifestamente inaccoglibile, e ciò per due ragioni.

La prima è che è inammissibile, per violazione dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile *ratione temporis*, il ricorso per cassazione nel quale il quesito di diritto si risolve in una generica istanza di decisione sull'esistenza della violazione di legge denunciata nel motivo (Cass. S.U. n. 21672/13; conforme, Cass. n. 19892/07). La funzione propria del quesito di diritto, da formularsi a pena di inammissibilità del motivo proposto, è di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (Cass. n. 8463/09).

Altresì inammissibile è la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione.

1.1.1. Nella specie:

a) il quesito si esaurisce nella mera, consecutiva trascrizione dell'art. 99 c.p.c. e del sintagma finale dell'art. 2729 c.c., comma 2, di guisa che non è dato comprendere quale sia la *quaestio iuris* posta all'attenzione di questa Corte in rapporto alla specificità del caso concreto;

b) nel suo insieme, il motivo non solo consta di un viluppo di censure (violazione di legge, vizio motivazionale e nullità) districabile solo a patto di onerare questa Corte di un'attività (non di riqualificazione, bensì) di totale e autonoma riscrittura del motivo, che certo non le compete; ma altresì mal cela, nella sua onnicomprensività fattuale e giuridica, l'intento di provocare null'altro che un surrettizio riesame di merito della controversia.

2. Col secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento e l'omessa, insufficiente o

contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, ai nn. 3, 4 e 5 dell'art. 360 c.p.c..

Nell'escludere che il terreno oggetto di controversia fosse stato ceduto ai T. con l'atto del 1968, sicchè questi ultimi non avrebbero potuto ritrasferirlo alla B. nel 1975, la Corte territoriale ha ommesso di considerare in alcun modo la distinta domanda di usucapione svolta dalla stessa.

Segue il quesito: "il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e non può trascurare nè omettere di considerare le domande rivolte dalle parti".

2.1. Per le medesime ragioni esposte al paragrafo 1.1., anche tale motivo è inammissibile per l'assoluta inidoneità del quesito di diritto che lo correda, necessitato pure nel caso di prospettata violazione dell'art. 112 c.p.c. (cfr. Cass. nn. 10758/13, 4146/11 e 4329/09), quanto meno ogni qual volta l'omessa pronuncia non sia netta ed evidenziabile ex se, ma richieda una sia pur minima attività di dimostrazione logica in rapporto al contenuto della sentenza e alla sua corretta interpretazione.

Omissione di pronuncia di cui, nella specie, sarebbe stato indispensabile fornire dimostrazione, ove si consideri che la sentenza impugnata appare aver sia pure implicitamente considerato l'ipotesi della dedotta usucapione, escludendola lì dove a pag. 8 si legge che il terreno in questione non era stato ceduto ai T., e che quindi esso era rimasto prò quota di proprietà del B. e "per la parte sulla quale egli (aveva) realizzato il minivillino, in suo effettivo possesso".

3. Il terzo mezzo espone la violazione e falsa applicazione degli artt. 33, 36, 40, 103, 104, 112 e 116 c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento e l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, ai nn. 3, 4 e 5 dell'art. 360 c.p.c..

La sentenza impugnata, si afferma, non ha spiegato la ragione per la quale dovrebbe ritenersi non accettato, da parte attrice, il contraddittorio sulla domanda riconvenzionale di Bxxxxx intesa ad ottenere dal fratello la restituzione di somme anticipategli.

Ed anzi dagli scritti difensivi di parte attrice si ricava che quest'ultima ebbe ad accettare il contraddittorio, contestando nel merito la domanda. Come pure, contrariamente a quanto si afferma nella sentenza impugnata, nel rendere l'interrogatorio formale xx si attenne, pur contestandoli, ai fatti oggetto di detta domanda.

Inoltre, secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, la cognizione della domanda riconvenzionale appartiene al giudice della causa principale anche ove tale domanda dipenda da un titolo diverso da quello posto a fondamento della domanda principale, sempre che sussista fra le opposte pretese un collegamento obiettivo che implichi l'opportunità delle decisioni simultanea.

Collegamento che nel caso in esame ricorre atteso che accertando le reciproche ragioni di debito/credito fra le parti è possibile stabilire, operate le possibili compensazioni, la somma dovuta dall'una parte all'altra.

Infine, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale che non comporti spostamento di competenza non è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte, nella specie non sollevata.

Il motivo si conclude con i seguenti, tra loro strettamente consequenziali, quesiti di diritto:

"(1) Il giudice è competente a conoscere della domanda riconvenzionale che dipende da un titolo diverso da quello posto a fondamento della domanda principale, sempre che sussista fra le opposte pretese un collegamento obiettivo che implichi l'opportunità della trattazione e decisione simultanea;

(2) L'inammissibilità della domanda riconvenzionale che non comporti spostamento di competenza non è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione della controparte, e purchè non si sia verificata la preclusione derivante dalla accettazione del contraddittorio;

(3) In caso di domanda riconvenzionale proposta al di fuori delle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., la mancanza di una ragione di connessione può essere fatta valere non oltre la prima udienza;

(4) La domanda riconvenzionale proposta, insieme ad altre domande, nei confronti dell'attore non può essere ritenuta inammissibile per il solo difetto di connessione oggettiva con la domanda principale potendo, al più, ricorrendone le condizioni, forma oggetto di separazione dalla causa principale".

3.1. Il motivo è fondato.

La giurisprudenza di questo S.C. è del tutto costante nell'affermare che la relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini dell'ammissibilità di quest'ultima, non va intesa in senso restrittivo, nel senso che entrambe debbano dipendere da un unico ed identico titolo, essendo sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del simultaneus processus, a fini di economia processuale ed in applicazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., comma 1, (Cass. n. 27564/11; conformi, ex pluribus, nn. 4696/99, 9313/97 e 6103/94).

A sua volta, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale che non comporti spostamento di competenza non è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione della controparte, sempre che non si sia verificata la preclusione derivante dall'accettazione del contraddittorio (Cass. n. 8227/90; conformi, nn. 3116/90 e 3370/85).

3.1.1. La Corte territoriale ha disatteso quest'ultimo principio, poichè ha escluso la domanda riconvenzionale di xxx che la difesa degli eredi di Bxxx aveva eccepito come inammissibile solo con la comparsa di risposta in appello, e dunque tardivamente. Con il che resta definitivamente assorbita la valutazione dell'esistenza di un collegamento obiettivo tra questa domanda e quella principale.

4. Sulla base delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata va cassata in relazione a quest'ultimo motivo soltanto, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che esaminerà la suddetta domanda riconvenzionale proposta da xxx. e provvederà anche sulle spese di cassazione.

p.q.m.

La Corte accoglie il terzo motivo, respinti i primi due, e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 febbraio 2015.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice

La Nuova Procedura Civile